



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari

oo

CIRCOLARE ATTUATIVA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

COMMA 745 LEGGE DI BILANCIO 2025

PREMESSO che con L. 30 dicembre 2024, n. 207 (cd. Legge di Bilancio 2025) è stata implementata la disciplina in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri così come disposto dall'art. 1, comma 745 che ha introdotto all'articolo 6-quater della legge 31 marzo 2005, n. 43 di conversione del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, i nuovi commi da 3-quinquies a 3-duodecies, recanti un incremento dell'addizionale da applicare ai voli extra UE presso gli aeroporti con movimentazioni di passeggeri pari o superiori a dieci milioni annui;

RITENUTO che, riguardo a tale fattispecie, la disposizione di cui al comma 745 dell'articolo 1 della legge di bilancio deve essere letta in combinato disposto con altre norme di rango primario quali quelle derivanti da accordi e/o trattati internazionali ratificati dal Parlamento, in particolare: l'Accordo del 1994 istitutivo dello Spazio economico europeo (SEE), che estende ai paesi dell'EFTA (Associazione europea di libero scambio) le disposizioni applicate dall'Unione europea al proprio mercato interno; l'Accordo tra Comunità Europea e Confederazione Svizzera che garantisce ai vettori svizzeri lo stesso trattamento dei vettori UE;

CONSIDERATO che dalla lettura integrata delle norme pattizie che, ratificate, hanno valore di legge nei confronti degli Stati, deriva che i vettori dei Paesi EFTA ai fini dell'applicazione delle tariffe aeroportuali debbano essere trattati come quelli UE, posto che l'addizionale in oggetto si riverbera sulle tariffe divenendone una componente;

SENTITO il Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale;

al fine di consentire un comportamento uniforme agli operatori di volo, si riportano le seguenti indicazioni operative in merito all'attuazione delle disposizioni dettate dall'articolo 1 comma 745 della L. 30 dicembre 2024, n. 207, in ossequio all'impostazione ribadita nella sentenza della Corte d'appello civile Milano - sentenza n. 3378 del 18 luglio 2017:

- la maggiorazione dell'addizionale disposta dal comma 745 dell'articolo 1 della L. 30 dicembre 2024, n. 207 (cd. Legge di Bilancio 2025) si applica ai voli extra UE;
- gli Stati che abbiano stipulato i trattati della UE (TUE ed TFUE), i trattati istitutivi dello Spazio economico europeo (SEE), dell'Associazione Europea di libero scambio (EFTA) e l'Accordo tra Comunità Europea e Confederazione Svizzera, che salvaguardano la concorrenza nel mercato unico anche nei profili fiscali, si considerano alla stregua dei paesi intra UE, in attuazione delle norme pattizie internazionali approvate dal Parlamento;

- il volo tra uno Stato membro UE e uno dei Paesi EFTA deve essere considerato pertanto intra-comunitario, a prescindere dal vettore che lo opera, in quanto rientranti nel mercato unico, istituto di riferimento da rispettare;
- l'incremento addizionale, conseguentemente, non va applicato ai voli da e per la Norvegia, l'Islanda (escluso il Liechtenstein in forza della decisione SEE 64/2012 del 30 marzo 2012) e la Svizzera che fa parte dell'EFTA e non del SEE, ma per la quale vige l'accordo tra Confederazione Svizzera e Comunità europea che garantisce ai vettori svizzeri lo stesso trattamento dei vettori UE.

La presente è pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.mit.gov.it.

Roma, data del protocollo

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Costantino FIORILLO